

Serie Ordinaria n. 2 - Mercoledì 11 gennaio 2023

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 28 dicembre 2022 - n. 19204

Sito di interesse regionale: ex ACNA - provincia: monza e brianza - comuni: Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno e Limbiate - società proponente: ENI Rewind s.p.a. - Adozione della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 - Approvazione, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, del documento «Relazione tecnica misure di prevenzione (MIPRE) - Cesano Maderno (MB)» così come integrato dal documento «Nuova sezione dell'impianto TAF di Cesano Maderno - Risposta al verbale della cds regionale del 7 ottobre 2022 e relativi allegati», autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti e proroga del nulla osta allo scarico delle acque emunte dalla barriera idraulica nel torrente Lombra nella configurazione attuale fino al rilascio dell'autorizzazione provinciale allo scarico nella nuova configurazione

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in particolare il principio «chi inquina paga»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 36 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relativi alla disciplina della Conferenza di Servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e ad ulteriori misure di razionalizzazione;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con Delibera del Consiglio Regionale n. 64;

Dato atto che il documento programmatico di cui sopra prevede alla Missione 9 «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente» il raggiungimento del Risultato atteso «Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente» (R.A. 187);

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;
- 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006», in particolare la ratifica dell'inapplicabilità dell'art. 5 della l.r. n. 30/2006 nei casi di interventi di bonifica ricompresi nel territorio di più comuni, rimandando così alle procedure operative ed amministrative di cui al Titolo V del d.lgs. 152/2006;
- 23 maggio 2012, n. 3509 avente ad oggetto «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti»;
- 20 giugno 2014, n. 1990 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Piano Regionale delle Bonifiche (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- 23 maggio 2022, n. 5408 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategie

gica (VAS);

Premesso che il Sito di Interesse Regionale «Ex ACNA» è ubicato nei territori comunali di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno e Limbiate, in Provincia di Monza e Brianza;

Dato atto pertanto che, per gli effetti della d.g.r. n. 4033 del 24 gennaio 2007, l'Amministrazione titolare competente sul procedimento è Regione Lombardia e il Responsabile del Procedimento, nonché Rappresentante Unico, è il dott. Augusto Conti, dirigente della U.O. Valutazioni Ambientali e Bonifiche;

Richiamati in sintesi gli atti salienti del procedimento tecnico-amministrativo legato allo stato di compromissione ambientale dei suoli e delle acque sotterranee nelle aree industriali «Ex ACNA» (Azienda Colori Nazionali e Affini), utilizzate, a diverso titolo, da Società e proprietà succedutesi nel tempo sino ai giorni nostri:

- l'area denominata «Ex ACNA» occupava una superficie di oltre 1.200.000 m² ed iniziò l'attività industriale nei primi anni '30, con la produzione e fabbricazione di una vasta gamma di coloranti per tessuti, per la colorazione di benzine e di oli minerali, acido solforico e oleum, pigmenti per inchiostri, vernici e materie plastiche ed altri intermedi, fino alla cessazione il 1° dicembre 1983, allorché subentrarono, anche attraverso atti di compravendita/cessioni societarie, le Società Pigmenti Italia fino al 1986, Basf Italia, Dibra (ride-nominata Bracco Imaging nel 2001) e CAAM (Consorzio Aree Alto Milanese) che acquisitarono porzioni di aree ex ACNA tra il 1985 e il 1986, mentre le aree poste a sud della ferrovia restarono di proprietà Montedison e di soggetti minori e, a seguito della fallita operazione Enimont, passarono sotto il controllo di Enichem (oggi Eni Rewind);
- nell'avvicendamento temporale delle diverse Ditte che occuparono l'area «Ex ACNA» vennero apportate suddivisioni della zona industriale, nonché modifiche alle infrastrutture e ai reparti produttivi, anche con lo stoccaggio dei rifiuti industriali prodotti in discariche di servizio in loco;
- nel luglio del 1988, nel corso di operazioni di scavo per la costruzione di un nuovo edificio in una porzione di area di proprietà Dibra, venne accertata dal sopralluogo congiunto della Provincia di Milano, dell'USSL n. 9 e del comune di Ceriano Laghetto la presenza di rifiuti industriali interrati in un'area posta nelle vicinanze del torrente Lombra, già utilizzata in passato come discarica di varia natura;
- dal 1988 al 1997, a seguito delle Ordinanze emesse dai Comuni coinvolti e delle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Lombardia, in particolare la n° 3695 del 3 giugno 1994 con la quale Regione Lombardia ordinava alle Società allora presenti in sito di dare esecuzione a tutte le opere di messa in sicurezza necessarie al contenimento dell'inquinamento delle falde a valle, nonché alle opere di risanamento e bonifica del territorio interessato, vennero attuate, dai soggetti titolari delle rispettive aree in passato utilizzate dalla Ditta ACNA, le misure di messa in sicurezza di sbarramento idraulico delle falde;

Dato atto che la Società Enichem (oggi Eni Rewind), in virtù di un protocollo d'intesa firmato nel dicembre del 1995 con le Società Dibra (oggi Bracco Imaging) e Basf Italia, ha realizzato e gestito fino ad oggi una barriera idraulica in prima falda a valle idraulica delle proprietà delle diverse Società co-insediate nell'area (BASF Italia, Bracco Imaging e altri insediamenti minori) con l'obiettivo di contenere l'inquinamento riscontrato nell'area industriale;

Dato atto che le acque emunte dal sistema di barrieramento idraulico vengono attualmente convogliate, tramite apposita rete di collegamento, ad una vasca di accumulo, dove vengono rilanciate, ai fini del loro utilizzo, agli impianti produttivi della Società Bracco Imaging o, in casi eccezionali, deviate al punto di scarico nel torrente Lombra senza alcun trattamento;

Dato atto che lo scarico di tali acque nel corpo idrico superficiale torrente Lombra avviene in virtù di un nulla osta rilasciato a Syndial (oggi Eni Rewind) da Regione Lombardia con nota prof. n. 27146 del 01 giugno 2015, prorogato con successivi nulla osta fino al 31 dicembre 2022;

Dato atto, altresì, che:

- il suddetto nulla osta contiene le seguenti prescrizioni:
 - lo scarico è ammesso al massimo per 30 giorni complessivi (lavorativi e non) all'anno;
 - configurandosi quale intervento di messa in sicurezza della falda, lo scarico potrà essere attivato nell'arco temporale massimo di tre anni dall'autorizzazione;

- nel caso in cui l'intervento dovesse proseguire per un arco temporale superiore, si applicherà quanto disposto dai commi 4 e 6 dell'art. 243 del d.lgs. n. 152/2006;
- lo scarico deve risultare sempre campionabile da parte dei soggetti preposti ai controlli;
- è autorizzata una portata massima allo scarico di 430 m³/h (119,4 l/sec), con scostamenti non superiori al 20%;
- il sistema dovrà essere installato entro tre mesi dall'autorizzazione;
- la data di attivazione dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo;
- Eni Rewind è titolare della concessione demaniale rilasciata da Regione Lombardia (decreto regionale del Dirigente della Sede Territoriale di Monza e Brianza n. 3817 del 08 maggio 2013) per occupazione dell'area demaniale in fregio al torrente Lombra con lo scarico dell'impianto (codice MB-01768), con scadenza nel mese di maggio del 2032;
- in rispondenza a quanto previsto dall'art. 243 del d.lgs. n. 152/2006, nella configurazione futura le acque di falda derivanti dalla barriera idraulica, a seguito del cessato interesse da parte della Società Bracco Imaging a proseguire con il loro utilizzo (nota prof. reg. n. 19008 del 7 marzo 2022), saranno raccolte direttamente nella vasca di rilancio e da qui, tramite un gruppo di pompe sommerse, saranno inviate alla successiva sezione di filtrazione su carbone attivo, per poi essere recapitate nel torrente Lombra in corrispondenza del medesimo punto di scarico attualmente presente;
- la portata scaricata da Eni Rewind nella configurazione futura, in cui sarà in funzione l'impianto di trattamento, sarà la medesima di quella attualmente scaricata a monte, nello stesso corpo idrico superficiale, dalla società Bracco Imaging;

Richiamata la nota di Eni Rewind del 31 agosto 2022 prot. n. TAF/412/2022/P/SR, agli atti regionali del 1° settembre 2022 prot. n. 63496, con cui la Società ha presentato il documento «Relazione tecnica misure di prevenzione (MIPRE) Cesano Maderno (MB)», illustrante la nuova configurazione della barriera idraulica;

Richiamate, altresì:

- la nota di Regione Lombardia del 19 settembre 2022 prot. n. 89309, con cui l'Amministrazione titolare della competenza sul procedimento ha indetto e convocato per il giorno 07 ottobre 2022 la Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, co. 2 della legge n. 241/1990, in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi degli artt. 14-bis, co. 7 e 14-ter per la valutazione del suddetto documento;
- la nota di Regione Lombardia del 21 ottobre 2022 prot. n. 136420, con cui l'Amministrazione regionale ha trasmesso il verbale della riunione (Allegato 1) e i relativi allegati - parere della Provincia di Monza e Brianza, inviato con nota prot. n. 44870 del 6 ottobre 2022, acquisita in pari data al prof. reg. n. 123057 (Allegato 2) e valutazioni tecniche di ARPA Lombardia, Dipartimento di Monza e Brianza, inviate con nota prot. n. 162689 del 17 ottobre 2022, acquisita in pari data al prof. reg. n. 132832 (Allegato 3) - e, nelle more dell'aggiornamento dell'impianto di trattamento in base a quanto riportato nei suddetti allegati, ha sospeso i termini del procedimento in corso, richiedendo alla Società Eni Rewind di trasmettere le necessarie integrazioni documentali entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- la nota di Eni Rewind del 18 novembre 2022 prot. n. TAF/525/2022/P/SR, agli atti regionali del 23 novembre 2022 prot. n. 153607, con cui la Società ha presentato il documento «Nuova sezione dell'impianto TAF di Cesano Maderno - Risposta al verbale della CdS regionale del 7 ottobre 2022 e relativi allegati» contenente il riscontro alle suddette considerazioni, prescrizioni e osservazioni degli Enti;
- la nota di Regione Lombardia del 12 dicembre 2022 prot. n. 160592, con cui l'Amministrazione titolare della competenza sul procedimento ha indetto la seconda sessione della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, co. 2 della legge n. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis per la valutazione del suddetto documento;

Preso atto che nei termini istruttori sono pervenuti i seguenti contributi:

- parere della Provincia di Monza e Brianza, inviato con nota prot. n. 58056 del 20 dicembre 2022, acquisita agli atti regionali con prot. n. 165574 del 21 dicembre 2022 (Allegato 4);

- valutazioni tecniche di ARPA Lombardia, Dipartimento di Monza e Brianza, inviate con nota prot. n. 199223 del 21 dicembre 2022, acquisita agli atti regionali con prot. n. 166031 del 22 dicembre 2022 (Allegato 5);

Considerato che la Conferenza di Servizi si è espressa positivamente sul documento «Relazione tecnica misure di prevenzione (MIPRE) Cesano Maderno (MB)» così come integrato dal documento «Nuova sezione dell'impianto TAF di Cesano Maderno - Risposta al verbale della CdS regionale del 7 ottobre 2022 e relativi allegati», di recepimento delle considerazioni, prescrizioni e osservazioni degli Enti;

Ritenuto:

- di considerare conclusa l'istruttoria di competenza della Unità Organizzativa proponente il presente provvedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006;
- che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante la Conferenza di Servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater della legge 241/1990;
- di adottare, per le motivazioni sopra espresse, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
- pertanto, di approvare, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, il documento «Relazione tecnica misure di prevenzione (MIPRE) Cesano Maderno (MB)», così come integrato dal documento «Nuova sezione dell'impianto TAF di Cesano Maderno - Risposta al verbale della CdS regionale del 7 ottobre 2022 e relativi allegati», di recepimento delle considerazioni, prescrizioni e osservazioni degli Enti, e di autorizzare la Società Eni Rewind s.p.a. alla realizzazione degli interventi in esso previsti;

Richiamata inoltre la nota di Eni Rewind s.p.a. del 17 novembre 2022 prot. n. TAF/520/2022/P/SR, agli atti regionali del 22 novembre 2022 prot. n. 153089, con cui la Società ha trasmesso alla Provincia di Monza e Brianza la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (torrente Lombra) delle acque reflue industriali derivanti dalla nuova configurazione della barriera idraulica, inquadrata all'interno degli interventi di MIPRE valutati, approvati e autorizzati nel corso della suddetta Conferenza di Servizi indetta e svolta da Regione Lombardia;

Ritenuto pertanto di prorogare il nulla osta allo scarico nella configurazione attuale fino al rilascio dell'autorizzazione provinciale di cui sopra con le medesime modalità e prescrizioni di gestione dello scarico indicate nella richiamata nota regionale protocollo n. 27146 del 01 giugno 2015;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Valutazioni Ambientali e Bonifiche individuata dalla d.g.r. n. XI/6757 del 25 luglio 2022;

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

DECRETA

1. di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come indetta e svolta in premessa, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, il documento «Relazione tecnica misure di prevenzione (MIPRE) Cesano Maderno (MB)», così come integrato dal documento «Nuova sezione dell'impianto TAF di Cesano Maderno - Risposta al verbale della CdS regionale del 7 ottobre 2022 e relativi allegati», di recepimento delle considerazioni, prescrizioni e osservazioni degli Enti, riportati nel presente atto e negli allegati parte integrante, e di autorizzare la Società Eni Rewind s.p.a. alla realizzazione degli interventi in esso previsti;

3. di fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti:

- verbale della conferenza di servizi del 7 ottobre 2022 trasmesso da Regione Lombardia con nota del 21 otto-

Serie Ordinaria n. 2 - Mercoledì 11 gennaio 2023

bre 2022 prot. n. 136420;

- parere della Provincia di Monza e Brianza, inviato con nota prot. n. 44870 del 6 ottobre 2022, acquisito in pari data al prot. reg. n. 123057;
- valutazioni tecniche di ARPA Lombardia, inviate con nota prot. n. 162689 del 17 ottobre 2022, acquisite in pari data al prot. reg. n. 132832;
- parere della Provincia di Monza e Brianza, inviato con nota prot. n. 58056 del 20 dicembre 2022, acquisito agli atti regionali con prot. n. 165574 del 21 dicembre 2022;
- valutazioni tecniche di ARPA Lombardia, Dipartimento di Monza e Brianza, inviate con nota prot. n. 199223 del 21 dicembre 2022, acquisite agli atti regionali con prot. n. 166031 del 22 dicembre 2022;

4. di prorogare il nulla osta allo scarico delle acque emunte dalla barriera idraulica nel torrente Lombra, nella configurazione attuale e con le medesime modalità e prescrizioni di gestione dello scarico indicate nella nota regionale protocollo n. 27146 del 01 giugno 2015, fino al rilascio dell'autorizzazione provinciale allo scarico nella nuova configurazione, inquadrata all'interno degli interventi di MIPRE, così come valutati, approvati e autorizzati con il presente atto;

5. di dare atto che la Società Eni Rewind s.p.a. Ha provveduto ad assolvere l'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 e ss.mm.ii.;

6. di comunicare il presente provvedimento alla Società Eni Rewind S.p.A. e di trasmetterne copia ai Comuni di Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Limbiate e Bovisio Masciago, alla Provincia di Monza e Brianza, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza e Brianza, all'ATS Brianza e alle Società Bracco Imaging s.p.a. e Basf Italia s.p.a.;

7. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al soggetto proponente;

8. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ad esclusione degli allegati;

9. di dare atto che gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso la Unità Organizzativa Valutazioni Ambientali e Bonifiche della Direzione Generale Ambiente e Clima, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

10. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Augusto Conti